

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 226 del 17/09/2013

Oggetto : ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006.

L'anno duemilatredici, il giorno 17 del mese di Settembre, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- GNASSI ANDREA	Sindaco	presente
- LISI GLORIA	Vice Sindaco	presente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BRASINI GIAN LUCA	Assessore	presente
- IMOLA IRINA	Assessore	presente
- PULINI MASSIMO	Assessore	presente
- ROSSI NADIA	Assessore	assente
- SADEGHOLVAAD JAMIL	Assessore	assente
- VISINTIN SARA	Assessore	assente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Adeguamento del regolamento sugli incentivi alle attività di progettazione e pianificazione urbanistica di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 92 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti"; ed in particolare i commi 5 e 6 che testualmente dispongono:

- comma 5: *"Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ..., è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti..."*;
- comma 6: *"il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto."*

DATO ATTO che il vigente regolamento per gli incentivi alle attività di progettazione e pianificazione urbanistica di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006, adeguato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale del 3 maggio 2011 n. 148, disciplina:

- all'articolo 1 la costituzione e quantificazione dei compensi per i lavori pubblici;
- all'articolo 2 la costituzione e quantificazione dei compensi per la pianificazione;

PRECISATO che agli articoli 1 e 2 del predetto regolamento vengono individuate le attività meritevoli dell'incentivo tra cui anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le attività di pianificazione;

RILEVATO che in tempi recenti sono intervenuti orientamenti interpretativi assunti da diverse Sezioni regionali della Corte dei conti in materia di incentivi di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006;

RILEVATO che anche codesto Ente con nota protocollo n. 58612 del 29 marzo 2013 ha sollevato un quesito in materia alla competente Corte dei conti regionale;

PRECISATO che dagli orientamenti assunti dalle Sezioni Regionali della Corte dei conti in tema di ammissibilità all'incentivo delle attività di manutenzione e degli atti di pianificazione è emerso che:

- l'incentivo alla progettazione non può essere riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale, ma solo per i lavori riferiti alla realizzazione di un'opera pubblica, alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione, nonché l'esecuzione "di un'opera o un lavoro" e nemmeno per appalti di servizi o per forniture di beni (cfr. pareri Corte dei Conti Toscana 293/2012 e 15/2013 e Lombardia 72/2013);
- l'incentivo alla pianificazione può essere riconosciuto solo se l'atto di pianificazione è finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e pertanto vengono esclusi gli atti di

pianificazione generale e attuativa (cfr. pareri Corte dei Conti Lombardia 57/2012, 259/2012, 452/2012 e 453/2012, Corte dei Conti Toscana 213/2011, 389/2012 e 459/2012, Corte dei conti Piemonte 290/2012, Corte dei conti Puglia 01/2012, Corte dei conti Sicilia 2/2013, e, da ultimo Corte dei conti Emilia Romagna 243/2013);

DATO ATTO che l'Ente ha già avviato il processo di revisione complessiva del citato Regolamento dal mese di gennaio 2013;

CONSIDERATO che tale processo risulta particolarmente complesso e presuppone lo svolgimento di una delicata fase di confronto con la delegazione di parte sindacale;

RITENUTO necessario, nell'attesa della definizione della nuova disciplina, allineare con urgenza il vigente Regolamento per gli incentivi alle attività di progettazione e pianificazione urbanistica di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 alla sopravvenuta giurisprudenza in materia, escludendo dall'incentivo:

- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alla cui base non sia prevista un'attività di progettazione e l'esecuzione "di un'opera o un lavoro";
- le attività di pianificazione non propeedeutiche alla realizzazione di opere pubbliche;

RITENUTO altresì necessario applicare fin da subito la presente modifica regolamentare anche alle procedure di impegno nonché alle liquidazioni dell'incentivo ancora in corso ove il responsabile della realizzazione del Programma delle Opere Pubbliche non abbia ancora rilasciato il parere previsto dall'articolo 4 comma 6 del vigente Regolamento approvato con D.G. 148/2011;

DATO ATTO che la presente modifica al vigente regolamento non risulta oggetto di contrattazione, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 1/4/1999 del personale dipendente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, dell'articolo 4 del CCNL 23/12/1999 del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali e dell'articolo 40 del D.Lgs. 165/2001;

RILEVATO che in data odierna è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali, alla RSU dei dipendenti ed alla RSA dei dirigenti in ordine ai contenuti del presente atto deliberativo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in data 17 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO ATTO che trattandosi di provvedimento che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente non è dovuto il parere di regolarità contabile;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di modificare il vigente Regolamento per gli incentivi alle attività di progettazione e pianificazione urbanistica di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006, come modificato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale del 3 maggio 2011 n. 148, ai recenti orientamenti interpretativi assunti dalla Corte dei conti in tema di ammissibilità dell'incentivo, per le attività di manutenzione sui beni dell'ente locale e per gli atti di pianificazione;

- 2) di escludere dall'incentivo, nell'attesa della definizione della nuova disciplina:
 - le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alla cui base non vi sia una necessaria attività di progettazione, nonché l'esecuzione "di un'opera o un lavoro";
 - le attività di pianificazione non propedeutiche alla realizzazione di opere pubbliche;
- 3) di applicare la presente modifica al Regolamento di cui al precedente punto 1) a tutte le procedure di impegno nonché a tutte le liquidazioni dell'incentivo ancora in corso ove il responsabile della realizzazione del Programma delle Opere Pubbliche non abbia ancora rilasciato il parere previsto dall'articolo 4 comma 6 del vigente Regolamento approvato con D.G. 148/2011;
- 4) di dare atto che la presente modifica al vigente regolamento non risulta oggetto di contrattazione, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 1/4/1999 del personale dipendente del Comparto Regioni ed Autonomie locali, dell'articolo 4 del CCNL 23/12/1999 del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali e dell'articolo 40 del D.Lgs. 165/2001;
- 5) di dare atto altresì che in data odierna è stata data informazione alle Organizzazioni Sindacali, alla RSU dei dipendenti e alla RSA dei dirigenti in ordine ai contenuti del presente atto deliberativo;
- 6) di dare atto, infine, che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di G.C. n. 226 del 17/09/2013

SINDACO

F.to GNASSI ANDREA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 30/09/2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 10, dal 20/09/2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Bellini

Rimini li 07/10/2013

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d'Ufficio.

Rimini li _____
